



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 12 Giugno 2002

N. Sezione 762/01

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dell'interno -
Dipartimento della P.S. - Ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal Signor
***** *****
avverso
provvedimento di divieto detenzione
armi, munizioni e materie esplodenti.

(omissis la esposizione dei fatti contenenti dati personali)

PREMESSO

Con decreto del Prefetto di ***** in data 2.12.1999 n. 2662/6.10 Sett. 2°, considerato che il Sig. ***** era stato ripetutamente deferito, in stato di libertà, alla competente A.G. per i reati di percosse, ingiurie, calunnie e minacce nei confronti di diverse persone che avevano presentato regolare querela, secondo la Stazione C.C. di ***** ***** , e che lo stesso risultava tenere un comportamento irascibile e litigioso che aveva reso necessario l'intervento di personale dell'arma in diverse situazioni e ritenuto che l'interessato stesso avrebbe potuto abusare delle armi in suo possesso, disponeva il divieto di detenzione d'armi per sopravvenuta mancanza dei requisiti morali e della buona condotta.

L'interessato ricorreva in via gerarchica assumendo violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, mancanza di atti presupposti e difetto assoluto di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 39 del r.d. 773/1931 per di-

fetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Sosteneva l'interessato in quella sede, oltre alla mancata applicazione della legge 241/90, che le querele proposte avverso di lui si riferivano a fatti mai ricollegati né ricollegabili all'uso delle armi; per cui non era dato evincere le ragioni che avevano indotto l'autorità a ritenere che il ricorrente potesse abusare delle armi legittimamente detenute. Aggiungeva di non aver mai riportato condanne penali, e che l'amministrazione aveva trascurato le querele avanzate per i medesimi fatti dallo stesso ricorrente e che era stato per ben 12 anni titolare di Istituto di Vigilanza (dal 1985 al 1997) e titolare di porto di pistola e di fucile.

Assumeva infine il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e disparità di trattamento in casi analoghi.

Detto ricorso gerarchico veniva respinto con il decreto ministeriale del 30 marzo 2000, che confermava la precedente motivazione (rilevato che l'interessato è stato più volte deferito all'A.G. con reato di percosse, ingiurie calunnie e minacce tali da richiedere l'intervento degli organi di polizia, lo stesso non possedeva più i requisiti previsti dalla legge per detenere armi e munizioni, non offrendo sufficiente affidamento di non abusare delle stesse).

Il citato decreto è stato impugnato con il presente ricorso straordinario in data 6.7.2000 che sostanzialmente richiama le argomentazioni avanzate dall'interessato in sede di ricorso gerarchico.

Con successivo esposto-denuncia il ricorrente chiede l'annullamento del divieto di detenere armi e rilascio licenza di guardia giurata con porto di pistola (tale esposto va riferito al decreto prefettizio n. 193/6.3 Sett. II° del 28.3.2000 con il quale è stata sospesa ogni determinazione al riguardo a seguito di un'istanza presentata dalla Sig.ra **** *).
**** *).

L'amministrazione referente, con la nota n. 557/B.27568.10171.25(135) dell'11.4.2001 controdeduce rilevando che le autorizzazioni di polizia sono una particolare categoria che possono essere rilasciate dall'autorità di P.S. solo previo accertamento del possesso, nel richiedente, di tutti i requisiti soggettivi generali e particolari stabiliti dalla legge a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dalla cennata esigenza discende il carattere ampiamente discrezionale dei provvedimenti in materia d'anni e, conseguentemente, la facoltà dell'autorità di P.S. di

denegare, sospendere o revocare le autorizzazioni in parola ogni qualvolta si verificano condizioni che consentano di ritenere che l'interessato non dia affidamento di non abusare delle armi.

Nell'ipotesi in cui il soggetto sia stato deferito all'A.G. per i reati di percosse, ingiurie e calunnia e minacce, manifestando altresì un comportamento che ha reso necessario in diverse situazioni l'intervento degli organi di polizia la capacità di abusare delle armi sarebbe da presumere in maniera certa.

Per quanto sopra l'amministrazione ritiene il provvedimento non censurabile sul piano della legittimità in quanto basato su doglianze infondate.

Secondo il legale rappresentante del ricorrente (vedi citata nota del 15.5.2002) nessuno dei procedimenti indicati o perché già definiti con esito favorevole ovvero perché prossimi alla definizione, risulta ostativo all'accoglimento del ricorso; e la Prefettura sarebbe incorsa a suo tempo in eccesso di potere per disparità di trattamento in casi analoghi, nei quali non risulta essere stato adottato nessun provvedimento dello stesso genere di quello emanato nei confronti del ricorrente.

CONSIDERA TO

Va anzitutto circoscritto l'oggetto del presente ricorso straordinario: il gravame riguarda il divieto di detenere armi e munizioni con l'obbligo per il ricorrente di vendere o cedere le armi, munizioni e materie esplosive in atto possedute, a persona non convivente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, depositandole, intanto, per la custodia nel luogo che sarà indicato dalla Stazione Carabinieri di **** * che è incaricata della notifica ed esecuzione del provvedimento stesso.

Tale disposizione risulta regolarmente eseguita come da verbale in data 23 dicembre 1999.

Passando al contenuto del gravame straordinario che ripropone nella sostanza le originarie censure del ricorso gerarchico, non si può non rilevare la mancata valutazione da parte dell'amministrazione delle argomentazioni avanzate dalla parte circa l'inesistenza di ragioni d'urgenza che hanno portato l'amministrazione a non applicare gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, nonché circa l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a casi analoghi esplicitamente indicati dallo stesso interessato.

Nessuna attenzione risulta dedicata poi dall'amministrazione ad una valutazione delle denunce-querelle presentate dallo stesso ricorrente; la delicatezza e la rilevanza ai fini del decidere hanno determinato la Sezione a promuovere un supplemento di istruttoria sul punto da cui è risultato che tutte le querelle presentate avverso il ricorrente sono state successivamente rimesse e che i litigi, le minacce o altro non hanno avuto alcun riflesso sulla detenzione delle armi da parte del ricorrente, prima della emanazione del decreto di divieto. Va richiamato al riguardo il verbale di perquisizione domiciliare eseguito dai Carabinieri presso l'abitazione del ricorrente, in data 31.10.1998, nel quale si legge: "nella circostanza veniva effettuato anche un controllo sulle armi da lui regolarmente denunciate e regolarmente detenute in cassaforte dal quale non si evidenziava nessuna anomalia" (la perquisizione determinata da fonte confidenziale ha avuto esito negativo).

Conclusivamente non resta che prendere atto del silenzio dell'amministrazione in merito alle censure esposte dal ricorrente; la stessa amministrazione le ritiene assorbibili dalla considerazione che nel caso in esame "la capacità di abusare delle armi è da presumere in maniera certa".

Tale convincimento, alla luce della giurisprudenza amministrativa, non può essere condiviso.

L'apodittica affermazione dell'amministrazione riferente va comunque sorretta da valutazioni che non siano irrazionali o manifestamente incoerenti. La revoca facoltativa delle autorizzazioni di Polizia deve essere assistita da adeguate motivazioni all'uso dei poteri discrezionali affidati alla P.A.

La disposizione dell'art. 11 del r.d. 773/1931 comporta ambiti di discrezionalità dell'autorità di P.S. in ordine al diniego o alla revoca delle licenze o autorizzazioni ivi contemplate ma non esclude l'esigenza di una adeguata motivazione al riguardo e quindi il sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo (V. C.S., IV n. 183/96 depositata il 27.2.1996).

Per quanto sopra la censura di eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di un procedimento decisionale, ragionevole e trasparente sollevata dal ricorrente, è da ritenersi fondata.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto debba essere accolto per difetto di motivazione, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Il Presidente della Sezione

Salvatore Giacchetti

Nota: Il Presidente della Repubblica ha accolto il ricorso con decreto 6 febbraio 2003